



Comune di Soriano Nel Cimino  
Provincia di Viterbo



**ORDINANZA DEL SINDACO**

**Numero 33 del 26-03-2020**

**OGGETTO:** OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**DATO ATTO** che a seguito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'emanazione da ultimo del DPCM 11/3/2020 al fine di favorire il contenimento del virus e/o la sua propagazione, occorre limitare le occasioni di assembramenti nel territorio comunale, ovvero occasioni che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di un metro e/o lo scaglionamento dell'accesso delle persone con modalità contingentate in luoghi pubblici o privato svolti sia al chiuso che aperti al pubblico;

**VISTO** il DPCM 01/03/2020

**VISTO** il DPCM 04/03/2020

**VISTO** il DPCM 08/03/2020

**VISTO** il DPCM 09/03/2020

**VISTO** il DPCM 11/03/2020

**VISTO** il DPCM 22/03/2020

**VISTA** L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 6/03/2020, dell' 8/3/2020, dell'11.03.2020, del 17.03.2020, del 18/03/2020 e del 20/03/2020;

**PRESO ATTO** del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

**PRESO ATTO** che, a fronte della crescente diffusione dell'emergenza epidemiologica, risulta necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a rimuovere comportamenti da parte dei cittadini contrari al contenimento del contagio nonostante le ripetute e sempre più stringenti raccomandazioni alla cittadinanza emesse dalle autorità sanitarie di limitare al massimo gli spostamenti, riducendoli esclusivamente ai casi di improrogabile necessità;

**VISTO** l'art.32 della Costituzione;

**SI DA ATTO** che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;

**RICHIAMATE** le proprie precedenti nr.19 del 05.03.2020, nr. 21 del 10.03.2020, nr.23 dell'11.03.2020,

nr.24 del 12/03/2020,nr. 28 del 14.03.2020,nr.30 del 18.03.2020, nr. 31 del 20.03.2020 e nr.32 del 23.03.2020;

**VISTO in particolare il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25.03.2020;**

**VISTO il Decreto Legge 25.03.2020 nr.19;**

**Ritenuto di integrare gli atti precedentemente emessi con i provvedimenti del 25.03.2020 sopra richiamati;**

### **RICORDA**

Fermo restando quanto contenuto nei suddetti DPCM, Ordinanze del Presidente della Regione Lazio e le Ordinanze Sindacali sopra richiamate

**A seguito dell'emanazione del Decreto Legge 25.03,2020 nr.15 e Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25.03.20:**

In termini generali riteniamo debbano valere i seguenti principi:

- le linee produttive riconducibili ai Codici Ateco individuati sono esclusivamente riferite alla produzione di beni di necessità;
- l'attività a cui occorre fare riferimento è quella effettivamente svolta dall'impresa di cui ai Codici Ateco indicati con ciò volendo intendere che, laddove l'attività dichiarata al Registro delle Imprese rientra fra quelle che possono continuare ad operare mentre quella effettivamente svolta è compresa tra quelle ad obbligo di chiusura, occorre fare riferimento a tale ultima attività;
- le imprese le cui attività sono sospese per effetto di questo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità di lavoro a distanza o agile;

In particolare devono essere sospese **entro il 28 marzo le attività di:**

#### **Settore Manifatturiero:**

- 13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
- 17.23 Fabbricazione di prodotti cartotecnici
- 17.24 Fabbricazione di carta da parati
- 20.12 Fabbricazione di coloranti e pigmenti
- 20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi
- 20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi
- 20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
- 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
- 22.1 Fabbricazione articoli in gomma
- 22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature
- 22.29.02 Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica - 28.3 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
- 28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
- 33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
- 33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
- 33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
- 33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
- 33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche
- 33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
- 33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
- 33.12.92 Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre

attrezzature per parchi di divertimento

- 33.16 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali - 33.17 Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori)

### **Costruzioni:**

- 42.91 Costruzione di opere idrauliche
- 42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

### **Commercio:**

- 46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto

### **Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese:**

- 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale), nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020.
- 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese (limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti).

**SI RICORDA, INOLTRE,**

### **Vietato spostarsi da un comune all'altro:**

- È vietato a tutte le persone fisiche trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal Comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- Di conseguenza, all'articolo 1 comma 1 lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 le parole "è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono soppresse;

### **Attività Artigianali di riparazione domiciliare:**

E' consentito l'intervento di riparazione presso il domicilio per guasti elettrici, idraulici ed elettrodomestici.

- Queste attività saranno effettuate con il principio del mantenimento della distanza di sicurezza (almeno 1 ml.) e seguendo le norme igienico sanitarie di cui al DPCM dell'8.3.2020 e in circolari del Ministero della Salute;
- Per i soggetti in quarantena presso il proprio domicilio, queste attività saranno effettuate con il principio del mantenimento della distanza di sicurezza (almeno 1 ml.) e seguendo le norme igienico sanitarie di cui al DPCM dell'8.3.2020 e in circolari del Ministero della Salute;
- Per i casi confermati COVID-19 in isolamento domiciliare dovrà essere contattare l'ASL nr. 800118800 o il numero 1500 o le forze dell'ordine

Ø con l'ordinanza sindacale nr.31 del 20 marzo 2020 , e nello specifico:

1. **E' VIETATO** svolgere qualsiasi attività motoria e pratica sportiva all'aperto, in luoghi pubblici e aperti al pubblico, fatta eccezione per i casi di necessità motivati esclusivamente da patologie, previa specifica certificazione medica;
2. **E' VIETATO** accompagnare cani o qualsiasi altro animale d'affezione ad una distanza superiore a 150 ml. dalla propria abitazione e per il tempo strettamente necessario ;e muniti tutti gli accessori per la raccolta delle deiezioni.
3. **E' VIETATO** effettuare acquisti di beni di prima necessità in un numero superiore a 1 (uno) componente a nucleo familiare presso gli esercizi autorizzati alla vendita come da allegato 1 DPCM 11.03.2020;

4. **DI UNIFORMARE** l'orario di apertura e chiusura al pubblico per la vendita di qualsiasi settore individuato sia dal DPCM dell'11.03.2010 che delle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio;

5. **E' FATTO OBBLIGO** che l'attesa per l'ingresso agli esercizi commerciali sia effettuata secondo la modalità della cosiddetta "fila indiana" con il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 ml, agevolando, inoltre, il deflusso delle persone dallo stesso esercizio commerciale;

6. **LE ATTIVITA'AGRICOLE** sono consentite sole se necessarie e per i casi di alimentazione degli animali di allevamento o di affezione se ricoverati presso l'appezzamento agricolo. In ogni caso è fatto obbligo della compilazione dell'autocertificazione. Le forze dell'ordine accerteranno la veridicità e valuteranno la effettiva necessità;

### **DISPONE**

Ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e per il periodo di validità e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente [www.comune.sorianonelcimino.vt.it](http://www.comune.sorianonelcimino.vt.it);

### **AVVERTE**

La mancata osservanza delle disposizioni sopra riportate comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

### **SI FA PRESENTE**

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TARLazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si trasmette:

Al Comando Stazione

Al Comando Stazione

Al Comando Polizia

Soriano nel Cimino, 26-03-2020

**IL SINDACO**  
SIG. FABIO MENICACCI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005